

REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE ALLE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 2015/2067

Sommario

1.	Revisioni.....	2
2.	Oggetto	3
3.	Presentazione di Ticino Società di Servizi SRLu	3
4.	Contesto normativo vigente	3
5.	Definizioni e funzioni	4
6.	Ammissione al servizio di certificazione	5
7.	Requisiti cogenti e limiti di controllo di legalità	5
8.	Imparzialità	5
9.	Attività oggetto di certificazione	5
10.	Prerequisiti di ammissione all'esame	6
11.	Domanda di certificazione.....	6
12.	Procedura di valutazione.....	6
13.	Svolgimento dell'esame	8
14.	Durata degli esami.....	9
15.	Valutazione degli esami di certificazione	9
16.	Registrazioni	10
17.	Delibera della certificazione	10
18.	Emissione del certificato	10
19.	Trasmissione del certificato.....	11
20.	Registro dei certificati.....	11
21.	Archivio dei certificati.....	11
22.	Periodo di validità della certificazione e mantenimenti annuali	11
23.	Estensione della certificazione	12
24.	Rinnovo della certificazione	13
25.	Trasferimento delle certificazioni.....	13
26.	Limiti della certificazione e responsabilità	14
27.	Diritti e doveri dei possessori della certificazione	14
28.	Sorveglianza e reclami.....	15
29.	Archiviazione e conservazione della documentazione.....	15
30.	Uso scorretto del certificato.....	15
31.	Sospensione della certificazione	16
32.	Revoca della certificazione	16
33.	Rinuncia alla certificazione	16
34.	Conseguenze della revoca o della rinuncia alla certificazione	17
35.	Condizioni economiche	17
36.	Reclami e ricorsi	17
37.	Arbitrato	17
38.	Tutela della privacy.....	18

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.1
rev.07
29.09.2025

1. Revisioni

Revisione	Data	Motivazione	Effettuata da	Verificata e approvata da
00	18.06.2020	Prima emissione	Resp. di Schema – Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per. Ind. Marco Offellini
01	11.12.2020	Rev. normativa	Resp. di Schema – Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per. Ind. Marco Offellini
02	25.06.2021	Rev. in seguito all'accreditamento ACCREDIA	Resp. di Schema – Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per. Ind. Marco Offellini
03	01.08.2022	Rev. riferimenti normativi	Resp. di Schema – Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per. Ind. Marco Offellini
04	10.01.2023	Rev. Operatività paragrafo 18	Resp. di Schema – Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per. Ind. Marco Offellini
05	06.08.2024	Revisione necessaria inseguito all'incarico di responsabile di schema a Gloria Romano	Resp. Di Schema – Gloria Romano	Legale Rapp. – Per. Ind. Marco Offellini
06	01.10.2024	Revisione in seguito ai rilievi di Accredia e di contenuti generici	Resp. Di Schema Gloria Romano	LR Per. Ind. Marco Offellini

2. Oggetto

Il presente Regolamento generale definisce le condizioni e le modalità con le quali Ticino Società di Servizi SRLu effettua la valutazione e la certificazione delle persone addette alle attività di cui al Regolamento (UE) di esecuzione n. 2015/2067.

Definisce inoltre le modalità che i richiedenti devono seguire per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione, rispetto alle normative di riferimento.

3. Presentazione di Ticino Società di Servizi SRLu

Ticino Società di Servizi SRLu è una società unipersonale, con sede legale a **San Martino Siccomario (PV), Gabba 15**.

Ticino Società di Servizi SRLu offre servizi di parte terza indipendente, in numerosi ambiti della vita quotidiana come salute e sicurezza sul lavoro.

Ticino Società di Servizi SRLu, operando come Organismo d'Ispezione di Parte Terza, di tipo A, è accreditata da ACCREDIA come Organismo di Ispezione 17020:2012, ai sensi del D.P.R. 462/01 in materia di verifiche periodiche di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti di messa a terra (Aree 1, 2, 3, 4 del D.P.R. 462/01).

Ticino Società di Servizi SRLu offre e garantisce la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, secondo le disposizioni della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e del codice Ateco.

Ticino Società di Servizi SRLu opera come organismo di certificazione delle persone ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, quindi verifica che determinate figure professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come la capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti.

4. Contesto normativo vigente

- **n. 517/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra per le parti ancora in vigore;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067** della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146** – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012** Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone;
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n.9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- **RG 01 ACCREDIA** - "Regolamento per l'accreditamento per gli Organismi di Certificazione e Ispezione"
- **RG-01-02 ACCREDIA** - "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale"
- **RG-09 ACCREDIA** – "Regolamento per l'uso del marchio"
- **Schema di certificazione TICINO** per la certificazione delle persone addette alle attività di cui al reg. di esecuzione (UE) 2015/2067
- **Regolamento (CE) 1516/2007** che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.1
rev.07
29.09.2025

5. Definizioni e funzioni

- **Organizzazione:** entità che richiede e si avvale dei servizi di certificazione Ticino Società di Servizi S.r.l.; può essere anche una persona fisica.
- **Organismo di certificazione:** Organismo operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che amministra le procedure di certificazione ed emette la certificazione delle persone addette alle attività di cui al Regolamento (UE) n. 2015/2067;
- **Responsabile di schema:** esperto delle attività trattate nei regolamenti CE di cui al presente Regolamento e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dal Legale Rappresentante.
- **Comitato di Delibera della Certificazione:** organo di Ticino Società di Servizi S.r.l.u. con potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione di esame costituita da esperti delle attività trattate nei regolamenti CE di cui al presente Regolamento e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dal Legale Rappresentante. Istruisce e predispone gli audit di approvazione e sorveglianza verso OdV e/o centri di esame e ne valuta il risultato.
- **Qualificazione:** insieme delle attività necessarie per valutare l'idoneità dell'operatore sulla base delle normative di riferimento.
- **Organismo di Valutazione (OdV)**
 - Opera sotto il controllo di Ticino Società di Servizi S.R.L.u;
 - Prepara e sovrintende gli esami;
 - Garantisce il livello di esperienza degli esaminatori come da procedure di Ticino Società di Servizi S.R.L.u;
 - Gestisce le registrazioni in conformità ai requisiti di Ticino Società di Servizi S.R.L.u;
 - È indipendente da qualsiasi interesse particolare predominante;
 - Dispone delle risorse necessarie a gestire gli esami;
 - Utilizza solo le domande e la documentazione di esame di Ticino Società di Servizi S.R.L.u. o approvate da Ticino Società di Servizi S.R.L.u;
 - Fornisce evidenza che gli esaminatori non sono stati coinvolti in nessuna attività di formazione nei confronti dei candidati degli esami e che i campioni di esame non sono stati utilizzati a scopo di addestramento e/o formazione.
- **Centro di esame (CdE)**
 - Opera sotto il controllo di Ticino Società di Servizi SRLu o da OdV;
 - Applica procedure approvate e sorvegliata da Ticino Società di Servizi SRLu o da OdV;
 - Dispone delle risorse necessarie ad effettuare le prove di esame;
 - Prepara e conduce gli esami.
- **Esaminatore:**
 - Persona qualificata da Ticino Società di Servizi S.R.L.u;
 - Possiede la competenza di condurre gli esami;
 - Valuta i risultati dell'esame.
- **Sorvegliante:**
 - Persona autorizzata da Ticino Società di Servizi S.R.L.u;
 - Gestisce o sovrintende all'esame ma non valuta la competenza del candidato.
- **Assistente:**
 - Svolge attività di segreteria nel corso della sessione di esame;
 - Assiste l'esaminatore all'esecuzione delle prove teoriche e pratiche;
 - Assiste l'esaminatore nella compilazione della documentazione di esame.

6. Ammissione al servizio di certificazione

L'accesso alla certificazione è consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. La certificazione rilasciata da Ticino Società di Servizi SRLu è riferita al Reg. di esecuzione (UE) 2015/2067.

Perché venga attivato l'iter di certificazione il richiedente deve:

- a) Accettare le regole fissate nello Schema di Certificazione TICINO (All.19.2, disponibile sul sito www.ticinoservizi.it), accettare le regole del presente regolamento (All.19.1 disponibile sul sito www.ticinoservizi.it) e le condizioni comunicate da Ticino Società di Servizi SRLu (All.15.1 RICHIESTA ISCRIZIONE ESAME”);

Le procedure operative di Ticino Società di Servizi SRLu garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione; i principi in base ai quali Ticino Società di Servizi SRLu si ispira assicurano il pubblico accesso o la messa a disposizione di tutte le informazioni circa il processo di verifica, valutazione e certificazione, nonché lo stato delle certificazioni concesse.

Ticino rende pubblicamente disponibili, senza bisogno di richiesta, le informazioni riguardanti il campo di applicazioni dello schema di certificazione e la descrizione generale del processo di certificazione; il presente regolamento e lo schema di certificazione sono pubblicamente disponibili sul sito www.ticinoservizi.it.

7. Requisiti cogenti e limiti di controllo di legalità

Il richiedente la certificazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili al proprio personale.

8. Imparzialità

Ticino Società di Servizi SRLu assicura l'imparzialità e l'indipendenza (All.3.1, All.3.2, All.3.3, All.3.4) nell'effettuazione di tutte le sue attività, erogando i propri servizi in modo da garantire un profitto adeguato, gestendo i conflitti di interesse e assicurando l'obiettività delle proprie attività di certificazione.

9. Attività oggetto di certificazione

Il presente Regolamento generale di certificazione si applica alle persone fisiche che, in riferimento al Regolamento (UE) 2015/2067, svolgono (All.19.2):

Una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra:

- a) Controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) Recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) Installazione;
- d) Riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) Smantellamento.

10. Prerequisiti di ammissione all'esame

Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:

- Essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale);
- Presentare apposita domanda, corredata dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]).

11. Domanda di certificazione

A coloro che desiderano ottenere la certificazione viene resa disponibile la seguente documentazione:

- richiesta iscrizione esame di certificazione delle persone addette alle attività di cui al regolamento (ue) 2015/2067 (All.15.1);
- Schema di certificazione TICINO per le attività di certificazione di cui al Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2067 (All.19.2);
- Tariffario comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (All.21.0)

Alla domanda e conferimento di incarico vanno allegati i seguenti documenti:

- N. 2 fotografie in formato tessera firmate sul retro o preferibilmente in formato digitale *.doc o *.jpg identificate sul file;
- Evidenza dell'iscrizione al registro telematico nazionale contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta.

La domanda, una volta compilata deve essere inviata, insieme agli allegati richiesti, direttamente a Ticino Società di Servizi SRLu. Altri documenti previsti dalle norme di riferimento a supporto delle informazioni ricevute potranno essere richiesti al candidato.

Ad ordine acquisito, gli organi coinvolti si attivano per rendere disponibili le risorse necessarie e a pianificare le successive attività. In particolare una volta riesaminata la domanda di certificazione, Ticino Società di Servizi SRLu invierà al richiedente la certificazione una comunicazione circa l'accettazione (convocazione all'esame) o il rifiuto motivato della stessa, l'indicazione della tariffa applicata con indicazione dei termini del pagamento e l'indicazione dell'ammissione all'esame indicando la data e luogo di svolgimento ed i nominativi dei membri della commissione di esame.

Il rifiuto eventuale della domanda di certificazione verrà motivato da Ticino Società di Servizi SRLu.

12. Procedura di valutazione

VERIFICA DEI PREREQUISITI

Ticino Società di Servizi SRLu valuta, attraverso il suo personale interno, secondo quanto definito in All.12.0, i prerequisiti verificando i documenti allegati alla documentazione di certificazione (richiesta iscrizione esame di certificazione delle persone addette alle attività di cui al regolamento (ue) 2015/2067).

CONDUZIONE DELL'ESAME

L'esame è condotto presso Ticino Società di Servizi SRLu o presso l'OdV/Centro d'esame, alla presenza di una commissione composta da almeno un Commissario ed un assistente, con le modalità di seguito descritte.

Conduzione dell'esame per il rilascio della certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n.2015/2067

L'esame viene condotto sulla base della categoria di appartenenza del candidato:

Categoria I

1. Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;
2. Recupero;
3. Installazione;
4. Riparazione, manutenzione o assistenza;
5. Smantellamento.

Categoria II

- a. Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra
- b. Recupero;
- c. Installazione;
- d. Riparazione, manutenzione o assistenza;
- e. Smantellamento

in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6kg di gas fluorurati ad effetto serra.

Categoria III

- a. Recupero in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6kg di gas fluorurati ad effetto serra.

Categoria IV

- a. Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra.

L'esame per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, è costituito da:

- Una **prova teorica scritta**, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione.

Il numero delle domande da porre è specificato nella seguente tabella:

CATEGORIE NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Categorie I 30

Categorie II 30

Categorie III 12

Categorie IV 15

- Una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

L'esame verte:

- Su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11;
- Su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.

Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

13. Svolgimento dell'esame

Prima dello svolgimento dell'esame il candidato dovrà dare evidenza del pagamento della quota di certificazione e del possesso dei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali).

Il candidato dovrà apporre la propria firma sul modulo di riconoscimento candidati (All.50.0) e sull'accordo di non divulgazione (All.53.0).

Nel corso dell'esame viene distribuito al candidato l'elenco delle domande teoriche sul quale si appongono, attraverso una spunta, le risposte. A seguire, tali risposte vengono riportate dal candidato stesso su supporto informatico che immagazzina i risultati e ne determina l'esito.

In caso di esito positivo della prova teorica, il candidato può partecipare alla prova pratica.

Per la prova pratica i candidati potranno utilizzare i propri strumenti di misura (da indicare in fase di richiesta di certificazione sul modulo All.15.1) che dovranno essere muniti del certificato/rapporto di taratura in stato di validità. Nel caso in cui il candidato non disponga di strumenti con certificato/rapporto di taratura, dovrà darne comunicazione in fase di domanda in modo che in sede di esame si provveda in merito (All.15.1).

La prova si svolge in un luogo dove possono essere presenti anche più postazioni di lavoro, ognuno dei candidati riceverà una scheda con le prove pratiche richieste che dovrà essere firmata e datata e completata con i risultati dell'attività da parte del commissario d'esame, che autorizzerà, al termine della singola prova, il candidato a spostarsi sulle eventuali altre postazioni.

Presenza di osservatori

Ticino Società di Servizi S.R.L. può prevedere la presenza, durante le sessioni di esame, di propri osservatori anche senza preavviso, dell'ente di accreditamento ACCREDIA o di eventuali autorità competenti.

14. Durata degli esami

La durata degli esami è stabilita come segue:

	Durata della prova teorica	Durata della prova pratica	Durata totale
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067			
Categorie I	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie II	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie III	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Categorie IV	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti

15. Valutazione degli esami di certificazione

Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:

- Una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e
- Una valutazione complessiva minima pari all'70%.

La valutazione complessiva "N" deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$N = 0,30 \text{ nt} + 0,70 \text{ np}$$

Dove:

- nt è la valutazione in % della prova teorica;
- np è la valutazione in % della prova pratica.

In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto). I valori centesimali saranno arrotondati per difetto.

Esempio 1. Categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,66%). Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%

Punteggio prova teorica $66,66 \times 0,3 = 19,99$ Punteggio prova pratica $72 \times 0,7 = 50,4$

Il candidato ha totalizzato $19,99 + 50,4 = 70,39\%$ per cui ha superato l'esame.

Esempio 2. Categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%). Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%

Punteggio prova teorica $60 \times 0,3 = 18$

Punteggio prova pratica $63,16 \times 0,7 = 44,212$ (arrotondato per difetto 44,21)

Il candidato ha totalizzato $18 + 44,21 = 62,21\%$ per cui NON ha superato l'esame.

La prova teorica e la prova pratica dell'esame saranno valutate separatamente e nell'ordine indicato. Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.

Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

16. Registrazioni

Tutta la documentazione dell'esame sostenuto dai candidati sarà chiaramente esaminata ed approvata dall'Organismo di valutazione e trasmessa a Ticino Società di Servizi SRLu a sessione di esame terminata. Tutte le registrazioni relative al processo di certificazione saranno conservate per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).

17. Delibera della certificazione

La documentazione relativa al processo di certificazione viene trasmessa al Comitato Tecnico di Delibera (che opera in conformità alla procedura in All.2.0) che si riunisce per la decisione circa il rilascio della certificazione.

Il Comitato di Tecnico di Delibera della Certificazione può avvalersi anche di un esperto, con il diritto di veto, che deve essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione e l'eventuale esperto non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

18. Emissione del certificato

Alle persone fisiche che hanno superato positivamente l'iter previsto (processo d'esame e conseguente delibera della certificazione) che si sono iscritte al Registro Telematico Nazionale di cui al D.P.R. n. 146/2018 e che sono in regola con i pagamenti, Ticino Società di Servizi SRLu rilascia, con data uguale o successiva a quella della delibera, un certificato rappresentato da un badge, che viene rilasciato con firma del Legale Rappresentante di Ticino Società di Servizi S.R.L.U.

Il certificato (il cui fac-simile è riportato in All.16.0) contiene:

- a) Il nome di Ticino Società di Servizi S.R.L.U.;
- b) Numero del certificato;
- c) Cognome e nome della persona fisica;
- d) Codice fiscale;
- e) La descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e, per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, anche della categoria);
- f) Le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento (CE) n. 304/2008, oppure D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 Categoria I, ecc.) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente il 29/01/2019, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- g) Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del Legale Rappresentante o suo specifico delegato.

Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato (badge) Ticino Società di Servizi SRLu inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale, le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto la certificazione.

19. Trasmissione del certificato

Ticino Società di Servizi SRLu, al termine dell'iter certificativo, trasmette direttamente alla persona certificata o tramite l'OdV o il CdE il certificato in originale.

La trasmissione è subordinata all'avvenuto versamento da parte del richiedente delle somme dovute contrattualmente e al pagamento di eventuali insoluti.

20. Registro dei certificati

Tutti i certificati emessi sono presenti su registro di Ticino Società di Servizi SRLu che riporta:

- Numero del certificato
- Nome della persona
- Numero di iscrizione al registro telematico nazionale
- Data di rilascio/emissione/scadenza
- Riferimento al regolamento CE
- Categoria di appartenenza
- Codice fiscale

Ticino Società di Servizi mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle persone certificate. Il registro è conservato per almeno 20 anni.

21. Archivio dei certificati

Tutti i certificati sono archiviati in **forma digitale**. Le registrazioni relative al processo di certificazione vengono conservate per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).

22. Periodo di validità della certificazione e mantenimenti annuali

Il Certificato del personale addetto alle attività di cui al Regolamento (UE) n. 2015/2067, ha validità per un periodo di dieci anni a partire dalla data di emissione purché lo stesso venga confermato annualmente da Ticino Società di Servizi SRLu attraverso una dichiarazione di sussistenza delle competenze che costituisce parte integrante del certificato stesso.

Ogni anno, Ticino Società di Servizi S.R.L.U. almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 1), trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. Un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato.
Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Ticino Società di Servizi SRLu manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza a Ticino Società di Servizi SRLu di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
2. Una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;

3. Conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Ticino Società di Servizi SRLu deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra riportati. In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1, 2 e 3, Ticino Società di Servizi SRLu sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

La certificazione potrà essere riattivata al ricevimento di quanto previsto. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1, 2 e 3, Ticino Società di Servizi SRLu provvederà alla revoca del certificato. La revoca è definitiva. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

Ticino Società di Servizi SRLu in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

Nota 1 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2019, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2020

Entro 10 giorni dalla data di delibera relativa a mantenimento/sospensione/revoca della certificazione Ticino Società di Servizi S.r.l. inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale l'esito degli accertamenti.

23. Estensione della certificazione

La persona certificata secondo il Regolamento (UE) 2015/2067 può richiedere l'estensione ad una categoria superiore (All.19.2). Per poter accedere all'esame della categoria superiore dovrà presentare:

- La domanda di estensione,
- Il conferimento di incarico,
- L'evidenza dell'aggiornamento dell'iscrizione al registro telematico nazionale contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta.

L'esame verterà sia per la parte teorica che per la parte pratica su tutti quegli elementi che non sono stati valutati durante la prima certificazione (All.19.2).

24. Rinnovo della certificazione

Alla scadenza del periodo di validità del certificato (ogni 10 anni) la certificazione decade e la persona certificata deve ripetere quanto previsto per la certificazione iniziale secondo la procedura interna per lo svolgimento dell'esame FGAS in presenza All.34.0.

L'organismo garantisce che mediante il processo di rinnovo della certificazione viene confermato che la persona certificata continua a possedere la competenza e continua ad essere conforme ai requisiti dello schema di certificazione. La persona che deve intraprendere il processo di rinnovo della certificazione deve presentare domanda di rinnovo e sostenere l'esame di rinnovo prima della scadenza decennale in funzione degli elementi significativi tecnici, organizzativi e di contesto.

La modalità per procedere al processo di rinnovo della certificazione fa riferimento al Cap. 6 e seguenti del presente regolamento.

25. Trasferimento delle certificazioni

Il trasferimento della certificazione tra Ticino e altri OdC accreditati di un certificato valido rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, Ticino che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a) Stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b) Dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi o in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato;
- c) Una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Ticino in questa condizione formalizza e rende disponibile ad ACCREDIA l'esito del riesame dei requisiti 7.1.1 e 9.2.6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

L'ente cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere qualora ci fossero pendenze economico/tecniche di cui al punto b) alla persona fisica richiedente.

Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, Ticino delibera l'emissione del proprio Certificato di Conformità che manterrà la scadenza e la prima emissione di quello precedente, riportando la nuova data di "emissione corrente" e specifica che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC dandone comunicazione al CAB cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente deve revocare il certificato.

In caso Ticino sia l'OdC cedente non potrà revocare il certificato prima della ricezione di comunicazione di revoca del certificato nel rispetto comunque di particolari requisiti cogenti applicabili allo schema oggetto di trasferimento.

26. Limiti della certificazione e responsabilità

L'emissione ed il mantenimento della certificazione ha esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento normativo di riferimento.

Gli effetti della certificazione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Ticino Società di Servizi SRLu del rispetto dei requisiti di legge prescritti.

In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di Ticino Società di Servizi SRLu circa la correttezza dell'operato del personale certificato e della corretta applicazione delle procedure.

27. Diritti e doveri dei possessori della certificazione

Il personale in possesso della certificazione ha il diritto di:

- a) Dare pubblicità dell'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché rispetti le regole definite nello Schema di Certificazione di Ticino Società di Servizi SRLu.
- b) Esprimere un giudizio, positivo o negativo a Ticino Società di Servizi SRLu circa l'attività certificativa svolta comunicandolo per iscritto così come eventuali reclami. Ticino Società di Servizi SRLu utilizzerà tali dati per attivare azioni di miglioramento del servizio reso;
- c) Chiedere la sostituzione degli esaminatori Ticino Società di Servizi SRLu qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a Ticino Società di Servizi SRLu.

I possessori della certificazione possono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a Ticino Società di Servizi SRLu qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da Ticino Società di Servizi SRLu.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare discredito a Ticino Società di Servizi SRLu. I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte di Ticino Società di Servizi SRLu. In particolare i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo del badge rilasciato da Ticino Società di Servizi SRLu in caso di sospensione o revoca della certificazione.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti; utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione.

Il personale in possesso della certificazione si impegna a:

- Non utilizzare la certificazione in modo da danneggiare la reputazione di Ticino Società di Servizi SRLu e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico né in maniera che possa essere considerata da Ticino Società di Servizi ingannevole e non autorizzata;
- Tenere una registrazione di tutti i ricorsi e reclami dei propri clienti e delle azioni correttive e preventive attuate e mettere tali dati a disposizione di Ticino Società di Servizi SRLu in occasione dei mantenimenti annuali;
- Impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo del badge rilasciato da Ticino Società di Servizi SRLu in caso di sospensione o revoca della certificazione;
- In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso il personale in possesso della certificazione si impegna a:

- Comunicare immediatamente a Ticino Società di Servizi SRLu eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- Mantenere informata Ticino Società di Servizi SRLu sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;

Ticino potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alle reali non conformità accertate.

28. Sorveglianza e reclami

Ticino Società di Servizi esegue una sorveglianza sulle attività svolte dal personale in possesso della certificazione:

- Annualmente attraverso le verifiche descritte nei paragrafi precedenti;
- Al momento di sospetti o segnalazioni di uso scorretto (reclami provenienti dal mercato che devono essere messi a disposizione di Ticino Società di Servizi S.r.l.) inviandone comunicazione al diretto interessato e chiedendo di dare seguito al reclamo stesso.

29. Archiviazione e conservazione della documentazione

Ticino Società di Servizi SRLu e l'OdV autorizzato devono conservare, ~~sotto forma di copia cartacea o digitale eventualmente anche microfilm o supporto digitale~~ per solo lettura:

- Una copia aggiornata di tutti i certificati emessi, classificati storicamente. Ad ogni certificato è allegato:
 1. la domanda di certificazione;
 2. i risultati degli esami pratici e/o teorici;
 3. la documentazione necessaria per il mantenimento annuale della certificazione

La documentazione individuale deve essere conservata in adeguate condizioni di sicurezza e riservatezza per tutta la durata di validità del certificato e per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato (almeno 2 cicli di certificazione, corrispondenti a 20 anni).

30. Uso scorretto del certificato

Si considera scorretto l'uso del certificato qualora violi le prescrizioni del presente Regolamento.

In particolare sarà considerato scorretto l'utilizzo del certificato qualora possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione o portare discredito a Ticino Società di Servizi SRLu. In particolare è scorretto l'uso delle certificazioni quando:

- Non siano ancora state concesse;
- Siano state revocate;
- Vengano pubblicizzate od utilizzate in riferimento ad attività non coperte dalla certificazione stessa come ad esempio tipi di qualifica non rientranti tra quelle coperte dalla certificazione;
- Siano divulgate in modo da essere interpretati come certificazione e marchio di conformità di prodotti.

Ticino Società di Servizi SRLu effettua un costante controllo delle modalità di utilizzo della certificazione. Appena identificato l'uso scorretto, Ticino Società di Servizi SRLu prende tutte le misure atte a far cessare tale uso improprio e a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi.

Nel caso di riscontro di uso scorretto delle certificazioni, di gravi non conformità e/o inadempienze, Ticino Società di Servizi SRLu si riserva il diritto di sospendere o revocare la certificazione di riferimento.

In ogni caso, Ticino Società di Servizi SRLu, a tutela dei terzi e della propria immagine, a seconda della gravità di quanto sopra, intraprenderà le azioni del caso che riterrà opportune, anche di carattere legale.

31. Sospensione della certificazione

La sospensione della certificazione consiste nell'annullamento della sua validità per un periodo non superiore a 180 gg.

Tale provvedimento è causato da:

- a) Non adempimento da parte del personale in possesso della certificazione dei dettami contrattuali di riferimento;
- b) Reclami documentati in possesso di Ticino Società di Servizi in relazione alle attività svolte dal personale in possesso della certificazione;
- c) Mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della certificazione;
- d) Mancato pagamento delle quote di iscrizione o mantenimento entro 30 giorni dalla lettera di sollecito;
- e) Ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;
- f) Formale richiesta da parte della persona certificata.

La sospensione della certificazione sarà inserita per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale entro 10 giorni dalla delibera relativa alla sospensione stessa.

Nei casi suddetti, ove si provveda a rimuovere e sanare nei 180 giorni successivi tutte le cause ed a documentarne le azioni correttive, Ticino Società di Servizi SRLu potrà riattivare la certificazione stessa, in caso contrario la certificazione sarà revocata.

32. Revoca della certificazione

La revoca del certificato consiste nell'annullamento (non reversibile) della sua validità.

La revoca consiste nel ritiro della certificazione, e quindi ne prevede la restituzione del badge.

A seguito della revoca il nominativo della persona interessata sarà cancellato dal registro dei certificati e la revoca sarà comunicata ad ACCREDIA, ed inserita per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale entro 10 giorni dalla suddetta decisione.

Qualora si voglia accedere nuovamente ad una nuova certificazione dovrà essere presentata una nuova domanda che sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che siano stati presi i provvedimenti che Ticino Società di Servizi SRLu ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

I costi relativi ai diritti di segreteria camerale per la registrazione della revoca della certificazione saranno a carico del cliente.

33. Rinuncia alla certificazione

E' possibile rinunciare alla certificazione nei tempi che si ritiene opportuno motivando per iscritto la decisione. La rinuncia alla certificazione comporta la cancellazione dal registro dei certificati, la

comunicazione ad ACCREDIA, e l'inserimento della rinuncia per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale entro 10 giorni dalla decisione.

~~I costi relativi ai diritti di segreteria camerale per la registrazione della rinuncia della certificazione saranno a carico del cliente.~~

34. Conseguenze della revoca o della rinuncia alla certificazione

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'interessato si obbliga a cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati e restituirli immediatamente a Ticino Società di Servizi SRLu.

35. Condizioni economiche

Gli importi dovuti per l'attività di certificazione sono stabiliti nel Tariffario (All.21.0) di Ticino Società di Servizi SRLu e comunicate al cliente attraverso una offerta economica.

Le tariffe relative alle prestazioni devono essere versate secondo quanto stabilito da Ticino Società di Servizi SRLu e l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve avvenire prima della sessione di esame.

36. Reclami e ricorsi

Chiunque può inoltrare a Ticino Società di Servizi SRLu un reclamo relativo a comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte di personale certificato da Ticino Società di Servizi SRLu o a seguito di esami di certificazione non superati. Il reclamo deve essere formalizzato al Responsabile di schema in accordo alla procedura in All.25.1

Il responsabile di schema si impegna a tenere informato il segnalante o ricorrente sull'esito del reclamo. Tutti i reclami presentati in forma anonima non verranno presi in considerazione.

I ricorsi possono essere presentati anche in merito alle decisioni di Ticino Società di Servizi su:

- Rifiuto della domanda di certificazione
- Rifiuto a concedere/modificare la certificazione,
- Revoca della certificazione,
- Esito delle valutazioni.

Il ricorso deve essere presentato secondo le modalità definite in All.25.1.

Ticino Società di Servizi SRLu potrà disporre ulteriori accertamenti qualora lo ritenga opportuno e necessario. Eventuali ricorsi inerenti l'operato del Responsabile di Schema saranno esaminati da personale non coinvolto nelle attività oggetto del ricorso.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico di chi lo ha presentato, qualora dal riesame di tutti gli atti risultasse dimostrata la correttezza della decisione di Ticino Società di Servizi SRLu. Qualora il ricorso venga accolto, Ticino Società di Servizi SRLu attiverà le opportune azioni correttive e preventive al fine di eliminare la causa che lo ha originato.

Il risultato del ricorso verrà comunque inviato al ricorrente secondo quanto definito in All.25.1.

37. Arbitrato

La risoluzione di vari contenziosi insorti tra le parti direttamente o indirettamente per l'attività di certificazione è inviata al foro competente di Pavia.

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.1
rev.07
29.09.2025

38. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali riferibili alle persone saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.